

DELIBERAZIONE 11 DICEMBRE 2018
647/2018/R/GAS

APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO, PER L'ANNO 2019, PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL GAS NATURALE GESTITO DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1045^a riunione del 11 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 6 marzo 2013 ed il relativo allegato, recante disciplina del mercato del gas naturale (di seguito: decreto 6 marzo 2013);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, contenete il testo integrato per il bilanciamento (TIB), come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2013, 502/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2016/R/gas) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità del 30 novembre 2017, 800/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 800/2017/R/gas);
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) del 15 novembre 2018 (prot. Autorità 32698 del 19 novembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro ha approvato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale (di

- seguito: Disciplina MGAS), come integrata dal GME in esito al parere 4/2013/I/gas e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- la Disciplina MGAS, all'articolo 8, prevede che nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'Autorità, gli operatori del mercato del gas siano tenuti al versamento, a favore di un fondo (di seguito: Fondo MGAS), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, di un contributo non restituibile, applicato all'energia negoziata e materialmente riscosso dal GME e che la misura del contributo sia definita annualmente dall'1 gennaio dell'anno successivo;
 - con la deliberazione 502/2016/R/gas, l'Autorità ha approvato l'Allegato A contenente la disciplina del Fondo MGAS;
 - il comma 2.6, dell'Allegato A alla deliberazione 502/2016/R/gas, prevede che la misura del contributo non restituibile, che gli operatori sono tenuti a versare ai sensi dell'articolo 8, della Disciplina MGAS, sia definita dall'Autorità su proposta del GME;
 - con la deliberazione 800/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato, per l'anno 2018, la misura del contributo, di cui all'articolo 8 della Disciplina MGAS, come da proposta del GME ovvero pari a 0,0025 €/MWh;
 - con comunicazione del 15 novembre 2018, il GME ha trasmesso la proposta di determinazione della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della Disciplina MGAS, confermando, per l'anno 2019, l'attuale valorizzazione di cui al precedente alinea.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta, del GME, della misura del contributo previsto all'articolo 8 della Disciplina MGAS

DELIBERA

1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, la proposta della misura del contributo, di cui all'articolo 8, della disciplina MGAS, trasmessa dal Gestore dei Mercati Energetici con comunicazione del 15 novembre 2018;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei Mercati Energetici;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Bessegnini